

## CITTA' DI AMANTEA (PROVINCIA DI COSENZA)

COPIA	

# DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 51 DEL 16/07/2020

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - MODALITA' E SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2020

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno SEDICI del mese di LUGLIO, alle ore 20,15 sono presenti:

Nome	Presente	Assente
Dott.ssa Antonia Maria Grazia SURACE Vice Prefetto	X	- ESPECTER
Dott. Vito TURCO Vice Prefetto	X	
Dott. Berardino NUOVO Funzionario Economico Finanziario	X	544 P. 1844

Assiste il Segretario Comunale Avv. Carmela CHIELLINO.

# IL RESPONSABILE DEL SETTORE II PROPONE L'ADOZIONE DEL SEGUENTE DELIBERATO

### PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha disposto l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;
- ai sensi della medesima disposizione la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi comunali indivisibili e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, in sostituzione della TARES (la cui disciplina è espressamente abrogata dal successivo comma 704);
- l'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 9 del 30 aprile 2016, del Commissario Straordinario n. 40 del 31 marzo 2017, del Consiglio Comunale n. 3 del 19 febbraio 2018 e n. 6 del 1 marzo 2019, veniva rispettivamente approvato e successivamente modificato il regolamento disciplinante la TARI;

## **CONSIDERATO CHE:**

- l'art. 1 commi 527-528 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell'ambito del servizio di gestione rifiuti;
- con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 del 31 ottobre 2019 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 ed è stato approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- l'art. 6 della predetta delibera stabilisce la nuova procedura di predisposizione, validazione ed approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo che quest'ultima debba avvenire da parte di ARERA;
- con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444 del 31 ottobre 2019 avente ad oggetto la "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati", sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia di comunicazione agli utenti, stabilendone la decorrenza dal 1° aprile 2020;

VISTO l'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58, contenenti disposizioni concernenti l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, ai sensi del quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" – Articolo 107 "Differimento di termini amministrativo-contabili", il quale prevede, tra l'altro:

- comma 2 il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze";
- comma 4, il differimento dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020, il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147;
- comma 5, che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31

dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021":

PRESO ATTO che l'art. 57 bis comma 1 lettera b) del DL 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto Fiscale) convertito dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, ha previsto l'inserimento del seguente comma 683-bis al comma 1 della legge n. 147/2013 "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 a all'articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati", scollegando i termini per l'approvazione delle tariffe TARI da quelli di approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la Circolare del MEF n. 2/DF del 22/11/2019 inerente la pubblicazione ed efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali e la loro modalità di trasmissione al MEF che, nel ribadire l'inapplicabilità delle tariffe dell'anno di competenza, ancorchè già approvate e pubblicate, prima del 1° dicembre di ciascun anno, prevede che l'ente nello stabilire le modalità del pagamento delle rate in acconto possa optare per una semplice ripartizione dell'imposta riferita all'esercizio precedente piuttosto che prendere in considerazione la situazione aggiornata, tenendo conto quindi delle variazioni nel frattempo intervenute (superfici, numero occupanti, ecc....);

RICHIAMATO l'art. 23 comma 3 del vigente Regolamento Comunale disciplinante la TARI, ai sensi del cui disposto "Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in numero quattro (n.4) rate secondo le scadenze stabilite dall'ente nell'avviso di pagamento. E' sempre consentito il pagamento in unica soluzione"; RITENUTO OPPORTUNO, nelle more dell'adeguamento delle procedure tecnico, informatiche ed organizzative necessarie per consentire ai diversi soggetti coinvolti nell'iter di approvazione del Piano Finanziario del servizio rifiuti e delle Tariffe TARI anno 2020, lo svolgimento degli adempimenti di specifica competenza, nonché il recepimento delle norme sulla trasparenza per l'adeguamento dei documenti di riscossione, stabilire i seguenti criteri per il pagamento della Tassa Rifiuti per l'anno 2020, in modo tale da conciliare, per quanto possibile, le diverse decorrenze di entrata in vigore delle novità normative sopra evidenziate con la necessità di garantire i flussi di cassa indispensabili per consentire il regolare pagamento del servizio:

- disporre che per l'anno 2020 la trasmissione degli avvisi di pagamento della TARI sia effettuata in due distinte fasi, la prima comprendente tre rate a titolo di acconto, sulla base delle disposizioni regolamentari vigenti e delle tariffe approvate per l'anno 2019 con Delibera Consiglio Comunale n. 13 del 29.03.2019 e la seconda riferita alla quarta rata a conguaglio della TARI dovuta sulla base delle disposizioni regolamentari e delle tariffe da approvare per l'anno 2020, entro il 31.12.2020, calcolate secondo il nuovo MTR approvato da ARERA con la citata deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 e tenendo conto dei contenuti minimi obbligatori dei documenti di riscossione stabiliti da ARERA con deliberazione n. 444 del 31 ottobre 2019;
- stabilire che l'acconto della TARI 2020 venga parametrato in proporzione alle tariffe ed alle disposizioni regolamentari TARI 2019, nella misura del 90% dell'importo complessivamente dovuto su base annua;
- stabilire che l'acconto così dovuto sia ripartito in tre rate di pari importo aventi le seguenti scadenze: 1 SETTEMBRE 2020 1 NOVEMBRE 2020 E 31 DICEMBRE 2020 (in parziale deroga a quanto previsto dall'art. 23 comma 3 del vigente regolamento

- disciplinante la TARI che prevede la cadenza bimestrale delle rate), con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento dell'acconto in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata (1 NOVEMBRE 2020);
- stabilire che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal piano economico finanziario anno 2020 con i costi determinati per il 2019, sarà ripartito nell'anno 2021, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari che verranno adottate entro il termine di legge;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei Servizi interessati;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione di cui all'art. 239, c. 1° lett b), del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come modificato dall'art.3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in L. n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione; Tutto ciò premesso;

### PROPONE DI ADOTTARE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE

- 1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2) di applicare la deroga prevista dal D.L. n. 18 del 17/03/2020 art. 107 comma 5, e pertanto di approvare le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, come da prospetto allegato, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;
- 3) di stabilire le seguenti modalità e scadenze di pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2020:
  - che la trasmissione degli avvisi di pagamento della TARI sia effettuata in due distinte fasi, la prima comprendente tre rate a titolo di acconto, sulla base delle disposizioni regolamentari vigenti e delle tariffe approvate per l'anno 2019 con Delibera Consiglio Comunale n. 13 del 29.03.2019 e la seconda riferita alla quarta rata a conguaglio della TARI dovuta sulla base delle disposizioni regolamentari e delle tariffe approvate per l'anno 2020, entro il 31.12.2020, calcolate secondo il nuovo MTR approvato da ARERA con la citata deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 e tenendo conto dei contenuti minimi obbligatori dei documenti di riscossione stabiliti da ARERA con deliberazione n. 444 del 31 ottobre 2019;
  - che l'acconto della TARI 2020 venga parametrato in proporzione alle tariffe ed alle disposizioni regolamentari TARI 2019, nella misura del 90% dell'importo complessivamente dovuto su base annua;
  - che l'acconto così dovuto sia ripartito in tre rate di pari importo aventi le seguenti scadenze: 1 SETTEMBRE 2020, 1 NOVEMBRE 2020 E 31 DICEMBRE 2020 (in parziale deroga a quanto previsto dall'art. 23 comma 3 del vigente regolamento disciplinante la TARI che prevede la cadenza bimestrale delle rate) con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento dell'acconto in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata (1 NOVEMBRE 2020);
  - che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal piano economico finanziario anno 2020 con i costi determinati per il 2019, sarà ripartito nell'anno 2021, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari che verranno adottate entro il termine di legge;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, al fine di consentire una tempestiva emissione degli avvisi di pagamento delle tre rate dell'acconto TARI anno 2020.

### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la suesposta proposta di deliberazione; Ritenutala meritevole di approvazione; Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile allegati;

con voti unanimi espressi in forma palese

### **DELIBERA**

La premessa forma parte integrale e sostanziale del presente atto e quivi si intende richiamata ed approvata;

DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata; DI APPLICARE la deroga prevista dal D.L. n. 18 del 17/03/2020 art. 107 comma 5, e pertanto di approvare le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, come da prospetto allegato, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

DI STABILIRE le seguenti modalità e scadenze di pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2020:

- che la trasmissione degli avvisi di pagamento della TARI sia effettuata in due distinte fasi, la prima comprendente tre rate a titolo di acconto, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari TARI approvate per l'anno 2019 e la seconda riferita all'ultima rata a conguaglio della TARI dovuta sulla base delle disposizioni regolamentari e delle tariffe approvate per l'anno 2020, calcolate secondo il nuovo MTR approvato da ARERA con la citata deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 e tenendo conto dei contenuti minimi obbligatori dei documenti di riscossione stabiliti da ARERA con deliberazione n. 444 del 31 ottobre 2019;
- che l'acconto della TARI 2020 venga parametrato in proporzione alle tariffe ed alle disposizioni regolamentari TARI 2019, nella misura del 90% dell'importo complessivamente dovuto su base annua;
- che l'acconto così dovuto sia ripartito in tre rate di pari importo aventi le seguenti scadenze: 1 SETTEMBRE 2020 1 NOVEMBRE 2020 E 31 DICEMBRE 2020 (in parziale deroga a quanto previsto dall'art. 23 comma 3 del vigente regolamento disciplinante la TARI che prevede la cadenza bimestrale delle rate) con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento dell'acconto in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata (1 NOVEMBRE 2020);
- che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal piano economico finanziario anno 2020 con i costi determinati per il 2019, sarà ripartito nell'anno 2021, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari che verranno adottate entro il termine di legge;

**DI ALLEGARE** copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022, così come disposto dall'art. 172, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, al fine di consentire una tempestiva emissione degli avvisi di pagamento delle tre rate dell'acconto TARI anno 2020.



# CITTA' DI AMANTEA (Provincia di Cosenza)

# PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - MODALITA' E SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2020.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del SETTORE II ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione.

Attesta, per l'effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Amantea lì 30/06/2020

Il Responsabile del settore 2 F.to Avv. Emilio CARUSO

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000 Vista la proposta in oggetto attesta che:

x HA RIFLESSI DIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

NON HA RIFLESSI DIRETTI o INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria

Amantea lì 30/6/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario F.to Dott. Gaetano VIGLIATORE

## Letto approvato e sottoscritto

La Commissione Straordinaria F.to Surace – F.to Turco - F.to Nuovo



Il Segretario Generale F.to Avv. Carmela Chiellino

### **ALBO PRETORIO**

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni all'Albo Pretorio,

### **ATTESTA**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line n. 305 di questo Comune (Art. 32, Comma 1 della legge 18 giugno 2009,n.69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, del TU 18 agosto 2000 n. 267)

Amantea li, 2 3 LUG. 2020



Il Responsabile dell'Albo On - Line F.to Francesco Cordiale

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva ai sensi: del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000; del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000



Il Segretario Generale E.to Avv. Carmela Chiellino